

PER IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO: SE NON ORA, QUANDO?

- di Francesco G. Nuzzaci -

presidenzagalilei@libero.it

1 – Non solo dirigenza scolastica. Apprendiamo, infatti, dal sito dell'ANP che, a tutt'oggi, l'unico contratto chiuso è quello dell'area medica e veterinaria. Per tutte le altre aree dirigenziali le trattative sono ferme da mesi, ovvero mancano addirittura gli atti d'indirizzo all'ARAN! Ma, alla fin fine, il tutto si riduce all'aggiornamento delle retribuzioni erose dall'inflazione riferita all'oramai decorso quadriennio, l'unico scoglio da superare risultando quello delle norme disciplinari che – a torto, perché la legge sul punto è chiara – si ritengono estranee ai contratti di lavoro della dirigenza.

Invece, in termini ben diversi si pone il problema del rinnovo contrattuale per la quinta area della dirigenza scolastica, in procinto di defungere in seguito al d. lgs. 150/09 di attuazione della c.d. legge Brunetta, sempreché non scatti la trappola delle «apposite sezioni contrattuali», di numero imprecisato, all'interno delle non più di quattro aree dirigenziali.

Opportunamente, al quindicesimo incontro del 21 ottobre u.s., non conteggiando quelli tecnici e le interlocuzioni più o meno informali, tutti i sindacati hanno abbandonato lo sterile tavolo negoziale perché non in grado di dare risposte idonee a:

- risolvere l'incapienza dei fondi regionali remuneranti la retribuzione di posizione;
- sanare la sperequazione interna della categoria, soggetta a tre distinti regimi retributivi: i già presidi e direttori didattici di ruolo che si sono trascinati la retribuzione individuale di anzianità, i già presidi incaricati che godono della meno consistente ex indennità per funzioni superiori ma riassorbibile, infine i docenti vincitori del concorso ordinario a dirigente scolastico che – caso unico nel pubblico impiego! – sono transitati nella dirigenza con l'azzeramento della loro anzianità di servizio, alla pari di un giovanotto, neanche trentenne e privo di un ruolo di

provenienza, che abbia superato il corso-concorso indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (è il c.d. secondo canale) per l'accesso nei ruoli della dirigenza pubblica;

- soprattutto realizzare, al terzo tentativo, l'equiparazione retributiva con la dirigenza ministeriale.

A seguire è stata congiuntamente indirizzata una lettera alla ministra Gelmini per un «urgente incontro politico», con richiesta di un suo personale, autorevole e dirimente intervento onde siano reperite risorse finanziarie aggiuntive, tratte dalla fiscalità generale.

Tra i firmatari figura anche l'ANP, da sola sfiorante il 50% della rappresentatività e determinatasi – alla buon'ora! – ad accogliere le reiterate sollecitazioni di un semplice, anonimo, iscritto: stringere una comune alleanza tattica con le altre confederazioni sindacali, circoscritta alla materia del contendere, impregiudicate tutte le possibili diversità (che ci stanno) e le inerenti libertà di manovra, per mettere pressione all'interlocutore politico.

La titolare del dicastero di Viale Trastevere, quando parlerà, riconoscerà certamente (lo fanno tutti, da nove anni!) il buon diritto dei dirigenti scolastici, ma nel contempo fornirà risposte dilatorie: c'è sempre un'emergenza, in questo nostro singolare paese, e urgono sempre altre priorità.

Che – prima o poi – si arrivi alla stipula di un contratto scaduto da 47 mesi, l'ennesimo contratto interlocutorio (se non addirittura regressivo, un contratto a perdere, scrivevamo), a questo punto ha poca importanza: nella più favorevole delle ipotesi saranno comunque quattro spiccioli.

Dunque ora, o chissà quando! Sicuramente non prima del 2012, in quanto il prossimo contratto, triennale potrà essere stipulato ad invarianza di risorse; e bene che vada, perché è in atto la c.d. razionalizzazione dettata dalla legge finanziaria 2008, che – è noto – consente incrementi retributivi solo a un numero ristretto di soggetti.

Sicché occorrerà risolutamente intraprendere, *uti singuli*, la via giudiziaria, essa importando l'impugnazione di contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero di contratti integrativi, nazionali e regionali, lesivi del diritto soggettivo, già scolpito in costituzione, ad una retribuzione equa, proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Non lo possono fare i sindacati – o almeno non direttamente – perché si tratterebbe di disconoscere quanto già da essi sottoscritto per contestarne ora gli assetti liberamente concordati.

E le argomentazioni non mancano.

- 2 – Nell'approntamento del ricorso al giudice del lavoro non dovrebbe essere omessa una considerazione preliminare, consistente nell'anomalia di una dirigenza scolastica che, sin dalla sua nascita nell'ordinamento giuridico, resta l'emblema del paradosso, ciò che è fuori dalla logica; ovvero dell'eterogenesi dei fini, nel senso di azione consegnata al gioco delle circostanze esterne, produttrice di risultati difformi, se non opposti, al disegno – implicito o esplicito, qui poco rileva – prefigurato dalla norma giuridica, ma complice – sia pure inconsapevole? – la stessa norma giuridica.

Intanto, più che una dirigenza «scolastica», esistono dirigenti «assegnati ad una istituzione scolastica autonoma» (art. 21, comma 16, lettera *d*, legge 59/97) o «dirigenti delle istituzioni scolastiche» (art. 1, d. lgs. 59/98, incorporato nell'art. 25 e, in punto di reclutamento, nell'art. 29 del d. lgs. 165/01), poi denominati, per economia espositiva, dirigenti scolastici *tout court*. Ma, al di là degli aspetti nominalistici, non vi è dubbio che trattasi di una qualifica dirigenziale *pleno iure*, unitariamente disciplinata nel titolo II, capo II del citato d. lgs. 165/01, rubricato «Dirigenza», pertanto partecipante dei profili, strutturali e funzionali, della generale dirigenza pubblica, ancorché caratterizzata da «contenuti» e da «specificità» (al plurale) perché preposta alla conduzione di istituzioni scolastiche, enti-organi dotati di personalità giuridica per il più compiuto esercizio della loro autonomia funzionale; specificità

che peraltro si riducono, letteralmente, alla sola valutazione dei risultati «sulla base delle verifiche effettuate da un apposito nucleo istituito presso l'amministrazione scolastica regionale».

Dicevamo però di complicità inconsapevole (con il punto interrogativo) della norma istitutiva della dirigenza scolastica (art. 21, comma 16, legge 59/97, cit.), allorché nel susseguente comma 17 ebbe a disporre che «il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola articolato in autonome aree». Il che – detto per inciso – era (è) una singolare bizzarria in quanto distonica con l'intera filosofia di una legge preordinata ad accentuare la c.d. privatizzazione del pubblico impiego avviata dal d. lgs. 29/93, e che in conseguenza di ciò rimette all'ARAN e alle confederazioni sindacali rappresentative la libera definizione, tramite accordo quadro, dei comparti e delle aree (art. 41, comma 2, d. lgs. 165/01, già art. 45 del d. lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni).

Sempre incidentalmente mette conto evidenziare che quando fu attribuita agli allora ispettori tecnici periferici – appartenenti al personale della scuola, ex d.p.r. 417/74, poi confluito nel d. lgs. 297/94 – la qualifica dirigenziale (ai sensi della legge 417/89, di conversione del decreto legge 26 novembre 1989, n. 357), gli stessi furono inseriti nella dirigenza del MPI, ex d.p.r. 748/72: da subito agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1991 agli effetti economici. Nel mentre il cennato comma 17 costituisce la sostanziale (ed impropria) riscrittura dell'art. 32 del CCNL del comparto scuola stipulato il 4/8/95 in un assetto ordinamentale pre-autonomistico, già amputato degli ispettori tecnici (*supra*), che aveva costituito – mettendo le mani avanti – una **«distinta area della specifica dirigenza scolastica nell'ambito del comparto scuola, non assimilabile alla dirigenza [la generale – o generica? – dirigenza pubblica, compresa quella**

incardinata nei ruoli del MPI-MIUR ed includente i già ispettori tecnici periferici, divenuti dirigenti tecnici] regolata dal d. lgs. n. 29 del 1993 [ora d. lgs. 165/01]».

In cauda venenum, potrebbe affermarsi. Perché – giusto a voler richiamare l’eterogenesi dei fini – si è creata surrettiziamente una sorta di «riserva indiana», la quinta area della dirigenza scolastica all’interno del comparto scuola (già orfano dei sopracitati ispettori tecnici periferici, felicemente approdati, non appena acquisita la nuova qualifica, nell’area prima della dirigenza ministeriale); in cui permangono recintati, dal 2000 e alla scadenza della terza ed inutile tornata contrattuale, i cirenei figli di un dio minore. Ciò sia sotto il profilo normativo, che è d’uopo qui tralasciare, sia sotto quello economico, che invece si vuole rimarcare attesoché – rispetto ai colleghi dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici di analoga seconda fascia e alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, il MIUR – a fronte dell’identica retribuzione tabellare (41.000 euro lordi su tredici mensilità) vi è una differente retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) di misura più che tripla (33.000 euro annui lordi contro poco più di 10.000– dato medio), cui è parametrata la retribuzione di risultato: una mancia di poco più di 40 euro netti al mese, uguale per tutti, finché non si riuscirà a far decollare l’ennesimo «sperimentale» sistema di valutazione partorito dalla fervida fantasia dell’INVALSI, incoraggiata da un incomprensibile autolesionismo della categoria, composto da un mostruoso e molesto apparato documentale di oltre duecento pagine e popolato da un’incredibile pletora di soggetti istituzionali intervenienti a vario titolo, ancor più corposo dei precedenti – puntualmente falliti – SIVADIS 1, 2 e 3. Tutto ciò per lucrare, se positivamente valutati, **ogni tre anni** l’iperbolica cifra di 1.500 euro lordi, mentre i «generici» dirigenti ministeriali, con un dispositivo «domestico» di valutazione, figurante nella direttiva MIUR n. 4072 del 12 maggio 2005, di appena otto pagine esplicative e compendiato in una sola scheda SOR (Scheda di programmazione degli obiettivi e dei risultati) eventualmente integrabile da una

seconda denominata EDE (Elementi di difficoltà evidenziati), si mettono **annualmente** in tasca una cifra che va dai 5.000 ai 26.000 euro lordi, come da contratto collettivo nazionale integrativo stipulato il 27 novembre 2008 a valere sulla retribuzione di risultato dell'anno 2007.

E' ovvio (o avrebbe dovuto esserlo) che l'«incriminato» comma 17, ancorché ultroneo, e ancor più alla luce della successiva legislazione delegata, doveva (dovrà) condurre a ben altri esiti. Se è vero, come recita l'art. 24 del d. lgs. 165/01, che il trattamento economico accessorio di tutti i dirigenti di seconda fascia è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali (il cui numero e la cui configurazione – tranne per la quinta area della dirigenza scolastica, incoerentemente imposta *ex lege* – sono l'esito negoziale tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative), non è men vero che l'articolo prosegue «prevedendo che il trattamento economico accessorio sia **correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità**».

Prescindiamo in questa sede dal prendere posizione sull'uso, comunque atecnico, dell'espressione «specificità», dilatata oltremisura dal lussureggiante linguaggio scolastichese, ma sconosciuta alla giurisprudenza e alla dottrina; che è stata assunta a legittimazione di una posizione di minorità e del conseguenziale trattamento economico peggiore: un insulto alla logica, prima ancora che un'assurdità giuridica, a meno che non si voglia resuscitare il *privilegium* del diritto romano antico, cioè un privilegio odioso. Certo è che resta inoppugnabile – in punto di diritto – che quella «scolastica» è una dirigenza. E – sempre in punto di diritto – contrassegnata, senza bisogno di qualificarla specifica o speciale, da un *quid pluris* (e di non poco momento) rispetto alla dirigenza amministrativa e tecnica, entrambe di seconda fascia; come può agevolmente dedursi, più che da vacue formule definitorie (*omnis definitio periculosa est*), dall'analisi comparata delle disposizioni basilari

sistematizzate nel plurimenzionato d. lgs. 165/01, siccome declinate ed integrate nelle collegate fonti eterogenee.

3 – Il nucleo fondamentale della dirigenza nelle istituzioni scolastiche è nel già ricordato art. 25, nonché nella versione originaria dell'art. 29, d. lgs. 165/01, afferente al sistema di reclutamento (poi novellato dal d.p.r. 140/08, ai sensi dell'art. 1, comma 618, legge 296/06).

Operando una trasposizione soggettiva, risulta che il dirigente scolastico :

- a) è organo di vertice, con rappresentanza legale e rilevanza esterna, di un'amministrazione pubblica, qual è ogni istituzione scolastica, distinta benché non separata dallo stato-amministrazione (nello specifico il MIUR), a tenore dell'art. 1, comma 2, d. lgs. 165/01 (cfr. altresì l'art. 14, comma 7-bis, d.p.r. 275/99);
- b) nei limiti dell'autonomia funzionale dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei vincoli di sistema (del sistema pubblico nazionale di istruzione e formazione) per il doveroso (non già libero) perseguimento dello scopo istituzionale (istruire, educare e formare), il dirigente scolastico non soggiace ad alcun rapporto di gerarchia (cfr. art. 14, comma 7, d.p.r. 275/99, circa la definitività delle sue determinazioni) né al generale principio – codificato nell'art. 4 del d. lgs. 165/01 per tutta la dirigenza pubblica, compresa quella di prima fascia – che vuole separate le funzioni di indirizzo politico e amministrativo dalle funzioni di gestione. Benché le prime siano formalmente intestate – per quanto di rispettiva pertinenza – agli organi collegiali, è pur vero che il dirigente scolastico vi incide nella sostanza in virtù del potere di proposta nel consiglio d'istituto (artt. 8-10, d. lgs. 297/94) e, più ampiamente, di presidenza dei consigli di classe (art. 5), del collegio dei docenti (art. 7), del comitato per la valutazione del servizio dei docenti (art. 11). Il che è a dire che egli, sul piano dell'effettività, è non solo organo di gestione, ma anche (e in più) organo di governo. Se ne ha testuale riscontro nell'articolo 25, comma 6, d. lgs. 165/01, in cui è scritto che «il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o d'istituto [organo d'indirizzo politico per antonomasia, in quanto esponente della c.d. comunità scolastica] motivata

relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al [solo] fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica»; mentre è valutato, nell'ambito della responsabilità dirigenziale, dal direttore dell'ufficio scolastico regionale (rappresentante *in loco* del MIUR), deputato altresì all'assegnazione di specifici obiettivi integranti quelli istituzionali significati nella norma generale in sede di conferimento dell'incarico;

- c) è, naturalmente, responsabile della **generale ed unitaria** gestione delle risorse strumentali e finanziarie (in ciò avvalendosi del direttore dei servizi generali e amministrativi, già responsabile amministrativo, assegnandogli gli obiettivi e impartendogli le relative direttive di massima: art. 25, comma 5, d. lgs. 165/01) e delle risorse umane, con l'obbligo di valorizzarle e conseguenziale interfacciamento con non meno di 60-70 soggetti professionali (ma che possono attingere ai 150), in esito al dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, ex d.p.r. 233/98 (di regola aventi una popolazione scolastica tra i 500 e i 900 alunni);
- d) deve altresì attivare, e coordinare, i rapporti con gli enti locali e con le «diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio» (art. 3, 4° comma, d.p.r. 275/99), compresi famiglie e studenti: il che è a dire direttamente sovraesposto socialmente nei confronti di un'utenza potenzialmente illimitata;
- e) esercita le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse nonché allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, da specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica, oltre alle attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche (art. 14, comma 1, d.p.r. 275/99): con gli inerenti provvedimenti dotati del carattere di definitività, escluse le specifiche

disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti (art. 14, comma 7, d.p.r. 275/99, *supra*);

- f) è titolare delle attività negoziali sulla base di un autonomo bilancio e, di regola, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (art. 1, comma 2, d.i. 44/01);
- g) in forza della sua qualificazione giusciviltistica (e penalistica) di datore di lavoro, è, ancora, titolare delle relazioni sindacali (art. 5, comma 2, d. lgs. 165/01) ed, ampiamente, è assoggettato a tutte le norme di tutela dei lavoratori in materia di comportamento antisindacale, ex legge 300/70 (con afferente legittimazione processuale), di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ex d. lgs. 81/08, di *privacy*, ex d. lgs. 196/03: con dirette e personali responsabilità penali e amministrative, trattandosi per lo più di norme sanzionatorie, quand'anche depenalizzate alla stregua della legge 689/81 (deve, insomma, pagarsi un avvocato).

4 – Si vedano, per contro, le funzioni dei dirigenti (non scolastici) elencate nell'art. 17 del d. lgs. 165/01, congiuntamente al d.p.r. 17/09 (Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), in particolare gli articoli 8 e 10. Vi si legge che i dirigenti formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale; attuano i [singoli e specifici] progetti e le inerenti gestioni ad essi assegnati, unitamente all'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi; svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati, sempre dal direttore generale; coordinano e controllano l'attività dei dipendenti uffici [*rectius*: dei presidi territoriali dell'unico organo-ufficio di livello dirigenziale generale ovvero dei settori interni in cui lo stesso è organizzato], con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri (meri) uffici.

Trattasi, come è ben evidente, di una dirigenza cui sono estranei tutti (o quasi) quei profili di complessità (e di responsabilità) propri della dirigenza delle istituzioni scolastiche: di una dirigenza non connotata dall'immedesimazione organica con un autonomo (ed autoconsistente) organo-ufficio pubblico a rilevanza esterna, senza un proprio bilancio da gestire, datrice di lavoro – se datrice di lavoro – alquanto *soft*, priva di esposizione sociale, avvalentesi dell'opera di qualche decina di persone (e spesso molte di meno) per l'esercizio di competenze raramente autonome e/o precostituite *ex lege* bensì prevalentemente delegate e/o di supporto per la realizzazione di obiettivi e programmi circoscritti, ben scanditi, in definitiva semplici (si guardino sui siti degli uffici scolastici regionali i rispettivi organigrammi e, a mo' di esempio, le disposizioni organizzative emanate dal direttore generale dell'USR Puglia, prot. AOODRPU 8519/usc del 30 settembre 2008).

La dirigenza tecnica poi è addirittura priva di una struttura fisica da governare e l'esercizio della funzione è determinato con apposito atto d'indirizzo del ministro (art. 9, d.p.r. 17/09, cit.), essa esplicandosi in un contributo di promozione nonché nel coordinamento di attività di aggiornamento del personale della scuola, nelle proposte e pareri in tema di programmi d'insegnamento, di sussidi didattici e tecnologie di apprendimento, di iniziative di sperimentazione, di assistenza tecnica e consulenza alle istituzioni scolastiche, infine attendendo ad ispezioni disposte dall'amministrazione (art. 397, comma 3, d. lgs. 297/94), ovvero – nella più sintetica riformulazione dell'art. 19, comma 10, d. lgs. 165/01 – in attività ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi speciali previsti dall'ordinamento: laddove qui è financo difficile rinvenire i tipici contenuti, strutturali e funzionali, di qualsivoglia dirigenza (dunque, nella sostanza, è una «non dirigenza», o dirigenza *quoad pecuniam*).

E vi è di più. Perché i dirigenti (non scolastici) sono sottoposti alla direzione, coordinamento e controllo del direttore generale, anche con potere sostitutivo sui loro singoli atti , in quanto unico titolare di organo-ufficio e loro gerarchicamente sovraordinato, a mente dell'art. 16, d.

lgs. 165/01 circa le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali. Il che – a ben riflettere – significa più tutele e meno responsabilità.

La più volte annotata maggiore complessità della dirigenza scolastica – che dovrebbe (dovrà) riverberarsi su un trattamento economico **effettivamente** correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità (*supra*) – emerge altresì dal differente sistema di reclutamento.

Per l'accesso alla generale dirigenza pubblica l'articolo 28 del d. lgs. 165/01, integrato dal regolamento ex d.p.r. 272/04, prevede come canale ordinario un concorso per esami indetto da ogni pubblica amministrazione, eventualmente preceduto da una prova di preselezione, cui possono partecipare i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di laurea e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio. Le prove scritte sono due (con facoltà dell'amministrazione, da menzionare espressamente nel bando, di una terza prova scritta per specifiche sezioni tecniche) cui segue un colloquio individuale in caso del loro avvenuto superamento, infine un periodo di formazione non selettivo.

Per contro, all'aspirante dirigente scolastico il successivo articolo 29 – *lex specialis* – impone (*rectius*: imponeva, perché e per il futuro è stato riscritto, a misura «umana», dal già citato d.p.r. 140/08) un ben più pesante dispositivo, dettagliato (e complicato) *ad hoc*, in chiaro eccesso di potere, dal finora unico ed autoconsistente bando concorsuale emanato (d.d.g. del 22-11-2004):

- possesso di laurea e sette anni (non cinque) di servizio nel ruolo docente;
- preselezione per titoli con effetto di sbarramento, cioè tale da vanificare il possesso dei requisiti di legge (ora invece i titoli saranno valutati in esito al superamento di tutte le prove concorsuali, libere prove di preselezione comprese: resta comunque un concorso per esami **e titoli**);
- due prove scritte (stesura di un saggio e predisposizione di un progetto);
- un colloquio di gruppo, se superato il quale segue un colloquio individuale;

- ammissione a un periodo di formazione, previo posizionamento utile nella graduatoria formatasi sulla base del punteggio conseguito nelle prove scritte e orali;
- ulteriore esame finale, e selettivo, ancora con prova scritta e prova orale, compiuto il periodo di formazione;
- e finalmente ... o forse non ancora!

5 – Abbiamo solo provato a evidenziare alcuni spunti, sicuramente parziali. Sarà compito dell'avvocato configurarli, modularli, integrarli (o espungerli se ravvisati inconferenti) nella messa a punto del ricorso al giudice del lavoro, posto il sicuro fallimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione. Così come sarà sempre l'avvocato a decidere, in ultima istanza, se contestare l'atto di indirizzo consegnato all'ARAN per l'apertura delle trattative e/o il tuttora vigente, in regime di proroga, contratto, unitamente o meno al precedente ed entro i limiti temporali della prescrizione del diritto all'equiparazione retributiva previa perequazione interna: ciò che costituisce un *minimum*, per le ragioni allegare ed altre allegabili.

In sede contenziosa – lo rammentiamo – potrà altresì essere sussunto *sub specie iuris* il riconoscimento **politico** reso con voto unanime del parlamento, organo espressione della sovranità popolare, che così ha dato mostra di ritenere meritevole di apprezzamento il diritto ora azionato. Ci riferiamo ai due ordini del giorno del 19 novembre 2006 e del 29 luglio 2008, accolti dal governo, per la realizzazione della **completa** equiparazione retributiva con la dirigenza pubblica **entro la tornata contrattuale 2006-2009**, dopo anni di vane lettere di impegno e di sollecitazioni all'amministrazione e di atti d'indirizzo che hanno faticosamente avviato parziali, insufficienti, aggiustamenti, in un'estenuante, e perdente, rincorsa con i colleghi (per modo di dire) ministeriali.

6 – Agire, dunque. Senza ulteriori indugi e senza farsi irretire in inutili diversivi, quali il modello di lettera indirizzata da ogni dirigente scolastico ai ministri Gelmini, Tremonti e Brunetta, predisposto da alcune organizzazioni sindacali rappresentative a sostegno della loro – tuttora non corrisposta – richiesta del 23 ottobre u.s. (*supra*), «per cercare soluzioni adeguate ai

problemi che impediscono il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31.12.2005 e il riconoscimento del diritto alla parità di trattamento di tutti i dirigenti scolastici alle altre dirigenze dello stato», subito derubricata in «una dignitosa retribuzione».

A prescindere dalle eventuali – ma realmente incisive – azioni collaterali e/o affiancatrici delle associazioni sindacali di categoria.

Alle quali, nella circostanza, vorremmo chiedere che fine hanno fatto i ricorsi-pilota al giudice del lavoro, due dirigenti scolastici in dieci grandi città, che si dice promossi e pagati da CGIL e CISL. Perché molti iscritti ci hanno confessato di non averne memoria.

Al momento più di trenta dirigenti scolastici della provincia di Lecce si apprestano a sottoscrivere un ricorso collettivo. E altrove?